

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, CONSORTERIE E
PRODUZIONI VEGETALI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 914 in data 24-02-2026

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL BANDO CONTENENTE I CRITERI APPLICATIVI E LE DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DELL'INTERVENTO SRG10 "PROMOZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITÀ" - TIPO DI INTERVENTO "COOP (77) - COOPERAZIONE" PREVISTO NEL COMPLEMENTO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2023/2027.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO,
CONSORTERIE E PRODUZIONI VEGETALI

Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 351 in data 29 marzo 2024 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale alla sottoscritta;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

visto il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

visto il pacchetto regolamentare attuativo dei suddetti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, composto da atti delegati e di esecuzione della Commissione europea in virtù degli articoli 290 e 291 TFUE, con particolare riferimento ai regolamenti delegati 2022/126 e 127, 2022/1172 e 2023/370, e ai regolamenti di esecuzione 2021/2289 e 2290, 2022/128 e 129, 2022/1173, nonché i rispettivi decreti ministeriali e le circolari AGEA di applicazione degli stessi regolamenti a livello nazionale;

richiamato il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/27, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con decisione di esecuzione C (2025) 3805 del 18 giugno 2025;

richiamato il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/27 (CSR 23/27) del Piano Strategico della PAC 2023/27, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2184/XVI in data 22 marzo 2023 e n. 4132/XVI in data 20 novembre 2024;

atteso che la dotazione finanziaria destinata a garantire la copertura delle misure previste dal succitato CSR 2023/27 è cofinanziata dal FEASR (Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale) per il 40,7%, dallo Stato italiano per il 41,51% e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta per il 17,79%;

dato atto che le quote di cofinanziamento succitate sono versate all'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), con sede a Roma, la quale, ai sensi del d.lgs. 165/1999 e successive modificazioni, svolge le funzioni di Organismo pagatore per le regioni prive di un proprio organismo pagatore;

considerato che, per la Regione autonoma Valle d'Aosta, il Dirigente della struttura Politiche regionali di sviluppo rurale, quale Autorità di gestione del CSR 2023/27, ha provveduto a trasferire con provvedimenti dirigenziali n. 5126 del 5 settembre 2023, n. 5116 del 24 settembre 2024 e n. 1428 del 21 marzo 2025 la somma complessiva di euro 10,5 milioni quali quote annuali regionali 2023, 2024 e 2025 di cofinanziamento al CSR 2023/27;

visto il bando predisposto dagli uffici, relativo ai criteri e alle disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno per l'attuazione degli interventi previsti nel Complemento regionale di Sviluppo Rurale 2023/2027 relativamente all'intervento SRG10 "Promozione dei prodotti di qualità", Tipo di intervento "COOP(77) – Cooperazione", che prevede la presentazione delle domande di aiuto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con una dotazione finanziaria di Euro 367.185,42;

ritenuto pertanto di procedere, all'approvazione del bando e dell'allegato A – Riferimenti normativi, acclusi al presente provvedimento, contenenti i criteri e le modalità di concessione dell'aiuto per l'anno 2026;

DECIDE

- 1) di approvare il bando contenente i criteri applicativi e le disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno per l'attuazione degli interventi previsti nel Complemento regionale di Sviluppo Rurale 2023/2027 relativamente all'intervento SRG10 "Promozione dei prodotti di qualità", Tipo di intervento "COOP (77) – Cooperazione", per l'anno 2026 e l'allegato A Riferimenti normativi come dai documenti acclusi che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di disporre la pubblicazione dei documenti acclusi al presente provvedimento sul sito istituzionale della regione all'indirizzo www.regione.vda.it/agricoltura nella sezione CSR 23/27;
- 3) di dare atto che il pagamento del contributo approvato è effettuato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi del d.lgs. 165/1999 e successive modificazioni, a seguito dell'accertata realizzazione dell'intervento ammesso e dell'espletamento della procedura prevista sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
- 4) di attestare che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'approvazione del presente atto, ammontante in euro 367.185,42, è garantita dal fondo gestito da AGEA nel quale confluiscono le risorse pubbliche complessive destinate al Complemento di sviluppo rurale regionale 2023/27, cofinanziate dal FEASR (Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale) per il 40,7%, dallo Stato italiano per il 41,51% e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta per il 17,79%.

L'ESTENSORE

Lorenzo RAPELLI

Il Dirigente

Anaïs PICCOT



**Cofinanziato
dall'Unione europea**



Complemento regionale di sviluppo rurale Regione Valle d'Aosta 2023-2027

Intervento SRG10 “Promozione dei prodotti di qualità”

TIPO DI INTERVENTO “COOP (77) - Cooperazione”

**CRITERI APPLICATIVI E DISPOSIZIONI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
2026**

Indice

Definizioni	5
1. Premessa	6
2. Finalità e descrizione generale	6
3. Riferimenti normativi	6
4. Territorio di applicazione	7
5. Dotazione finanziaria	7
6. Descrizione degli interventi	7
7. Beneficiari	7
8. Criteri di ammissibilità relativa agli investimenti – Regimi di qualità ammissibili al sostegno	8
9. Costi ammissibili	9
10. Costi non ammissibili	9
11. Ulteriori requisiti in merito all'ammissibilità delle spese	10
12. Condizioni di ammissibilità	11
12.1. Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)	11
12.2. Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi)	11
13. Tipologia e intensità dell'aiuto	12
14. Divieto di doppio finanziamento. Complementarietà e cumulo con altri sistemi ed agevolazioni	12
15. Criteri di selezione	12
16. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione – domanda di sostegno	15
16.1. Quando presentare la domanda di aiuto	15
16.2. Come presentare la domanda di aiuto	15
17. Soggetti coinvolti	16
17.1. Responsabile del procedimento	17
17.2. Supervisore dell'istruttoria	17
17.3. Responsabile dell'istruttoria	17
17.4. Commissione tecnica	17
	2

18.	Fasi procedurali della domanda di sostegno	18
18.1.	Ricevibilità della domanda	18
18.2.	Ammissibilità della domanda	18
18.3.	Approvazione graduatoria e atto di concessione degli aiuti	18
19.	Realizzazione dell'intervento	18
19.1.	Data di inizio	18
19.2.	Termine	19
19.3.	Proroghe	19
20.	Varianti	19
20.1.	Definizione delle varianti	19
20.2.	Presentazione delle domande di variante	20
20.3.	Istruttoria delle domande di variante	20
21.	Domanda di pagamento ed erogazione del contributo	20
21.1.	Quando presentare la domanda di pagamento	21
21.2.	Come presentare la domanda pagamento	21
22.	Modalità di pagamento delle spese sostenute	21
22.1.	Giustificativi di spesa	21
22.2.	Giustificativi di pagamento	22
23.	Istruttoria della domanda di pagamento	23
23.1.	Soggetti coinvolti	23
23.1.1.	Responsabile del procedimento	23
23.1.2.	Supervisore dell'istruttoria	23
23.1.3.	Responsabile dell'istruttoria	23
23.2.	Fasi procedurali	23
23.3.	Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento	24
23.4.	Erogazione dello stato di avanzamento lavori (SAL)	24
23.5.	Erogazione del saldo	24

24.	Disposizioni generali in materia di controlli	24
24.1.	Controlli	25
25.	Decadenza ed esclusione dal contributo	25
25.1.	Casi di esclusione	25
25.2.	Casi di decadenza	25
26.	Rinuncia ed errori palesi	26
27.	Impegni e obblighi del beneficiario in fase di attuazione del progetto	26
27.1.	Impegni essenziali	26
27.2.	Impegni accessori	27
27.3.	Obblighi di informazione e pubblicità	27
28.	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	27
29.	Clausola compromissoria	28
30.	Informativa sul trattamento dati personali	28
31.	Disposizioni finali	28
	Allegato I - Documentazione generale e specifica	29
	Allegato II - Ragionevolezza dei costi	32
	Allegato III Dichiarazione sostitutiva	33

Definizioni

Ai fini del presente bando, oltre alle definizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale e dalle disposizioni comuni per i fondi strutturali, valgono le definizioni puntuali di seguito riportate.

- A. AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- B. AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): Autorità di gestione regionale del CSR 23/27 è individuata nel Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale.
- C. BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.
- D. CONTI CORRENTI DEDICATI: conti correnti bancari o postali, intestati al beneficiario, dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad una domanda di aiuto. Il beneficiario dovrà utilizzare questi conti sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di aiuto che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questi conti permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione). In caso di modifiche il nuovo conto corrente deve essere inserito tempestivamente nel fascicolo aziendale e comunicato alla Struttura competente antecedentemente al pagamento delle spese mediante tale conto.
- E. DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di aiuto o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo rurale.
- F. DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.
- G. ELEGGIBILITA' DELLE SPESE: sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dall'avente diritto a decorrere dal giorno successivo la presentazione della domanda di aiuto.
- H. FASCICOLO AZIENDALE: contenitore cartaceo e elettronico contenente tutte le informazioni dichiarate, controllate e verificate di ciascun soggetto esercente una delle attività necessarie per accedere al sostegno previsto dalle singole schede di intervento del CSR.
- I. FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
- J. RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di aiuto.
- K. SIAN: Sistema informativo Agricolo Nazionale.

1. Premessa

Ai fini della gestione del presente intervento verranno seguite le procedure descritte nella convenzione vigente tra la Regione e AGEA, approvata con delibera n.28 del 09 maggio 2024 ed in seguito firmata in data 18 giugno 2024 e valida per l'intera programmazione 23/27.

2. Finalità e descrizione generale

Con il presente bando la Regione Valle d'Aosta disciplina l'attuazione degli interventi previsti nel Complemento regionale di Sviluppo Rurale 2023/2027 (di seguito CSR 23-27) relativamente all'intervento "Promozione dei prodotti di qualità", Tipo di intervento "COOP(77) – Cooperazione", con la finalità di sostenere la realizzazione di iniziative di informazione e promozione da parte di associazioni di produttori sui regimi di qualità dell'Unione europea e sui sistemi di qualità nazionali e regionali per migliorare la redditività delle imprese e la loro posizione nella catena del valore, consolidare le filiere agroalimentari dei prodotti di qualità e aumentare il grado di conoscenza e il consumo dei prodotti di qualità da parte dei consumatori dell'unione, ponendosi i seguenti obiettivi:

- migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore (SO3);
- migliorare la risposta dell'Agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici (SO9).

L'intervento risulta correlato alle seguenti esigenze:

- promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta (E 1.6);
- sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta (E 1.7);
- migliorare la penetrazione e il posizionamento sul mercato (E 1.9);
- promuovere la conoscenza dei consumatori (E 3.10);
- promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali (E 3.9).

Le azioni indicate al punto **6. Descrizione degli interventi** con i numeri 1 e 2 rispondono ai fabbisogni di intervento delineati nelle esigenze 1.6, e 1.9. L'azione indicata con il numero 3 risponde ai fabbisogni di intervento delineati nell'esigenza 3.9 e nell'esigenza 3.10.

L'azione indicata con il numero 4 risponde ai fabbisogni di intervento delineati nell'esigenza 1,7.

3. Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi sono riportati nell'allegato A.

4. Territorio di applicazione

Sono ammissibili all'aiuto esclusivamente le attività realizzate sul territorio dell'Unione Europea.

5. Dotazione finanziaria

La dotazione assegnata al seguente bando è di euro 367.185,42.

Lo stanziamento è così suddiviso:

- 1° Finestra: 275.000,00 euro;
- 2° Finestra: 92.185,42 euro.

Contribuiscono alla suddetta spesa pubblica l'Unione europea, tramite il FEASR, lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta.

6. Descrizione degli interventi

L'intervento SRG10 è finalizzato ad avviare attività di informazione e promozione dei prodotti di qualità presso i consumatori dell'Unione Europea, perseguendo le seguenti azioni:

1. promuovere e realizzare azioni di informazione dei sistemi di qualità verso i consumatori e gli operatori;
2. incentivare iniziative di promozione dei prodotti di qualità sul mercato interno dell'UE;
3. informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei prodotti di qualità e aumentare la consapevolezza sui vantaggi ambientali legati all'utilizzo di tecniche di produzione sostenibili previste dai regimi di qualità anche al fine di incrementare e valorizzare gli aspetti economici e commerciali delle singole produzioni;
4. favorire l'integrazione di filiera per migliorare la competitività delle aziende agricole.

L'aiuto è quindi concesso per attività di informazione e promozione sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti legate al regime di qualità alimentare interessato, nonché sugli aspetti nutrizionali e salutistici, l'etichettatura, la rintracciabilità, ed i metodi di produzione a basso impatto ed eventualmente gli elevati standard di benessere animale, connessi al disciplinare di produzione.

Le iniziative di informazione e promozione devono essere proposte e realizzate sulla base di un progetto di attività. Le iniziative di informazione e promozione devono riguardare uno o più prodotti che rientrano in uno o più regimi di qualità indicati nei criteri di ammissibilità.

7. Beneficiari

Beneficiari dell'intervento sono le associazioni di produttori che partecipano ai Regimi di qualità indicati nei criteri di ammissibilità. Possono dunque accedere al sostegno, anche in forma associata, le seguenti categorie di beneficiari:

- i gruppi di produttori, anche temporanei, o le loro associazioni di qualsiasi natura giuridica, incluse le Organizzazioni di produttori e le loro associazioni riconosciute ai sensi della normativa regionale, nazionale e unionale;
- le Organizzazioni interprofessionali;
- i Consorzi di tutela (riconosciuti dal MASAF);

- le Cooperative agricole e loro Consorzi;
- le Reti di impresa fra produttori dei regimi ammessi al sostegno.

8. Criteri di ammissibilità relativa agli investimenti – Regimi di qualità ammissibili al sostegno

Ai fini dell'ammissibilità, i progetti dovranno riguardare attività di informazione e promozione di produzioni afferenti ai seguenti regimi di qualità:

- Regolamento (UE) n. 1143/2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli (quali DOP e IGP, ad esempio *Fontina DOP*, *Fromadzo DOP*, *Vallée d'Aoste Lard d'Arnad DOP*, *Vallée d'Aoste Jambon de Bosses DOP*), nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, 2019/787 e 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, ivi compresa l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" così come definito dal medesimo regolamento e dal Regolamento delegato (UE) n. 665/2014;
- Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018;
- Indicazioni geografiche delle bevande spiritose – Reg. (UE) N. 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose;
- Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati – Reg. (UE) n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo -Parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio;
- Legge n. 4/2011 – "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", che istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);
- Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 – Regolamentazione del Sistema di qualità nazionale zootecnica (SQNZ) – prodotti agricolo zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7; riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006;
- STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione – Reg. (UE) n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all'art. 224bis della L. 17 luglio 2020, n. 77;
- Regimi di qualità di natura etica e sociale;
- Disciplinare carni dell'Associazione AREV approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali propri Decreti ai sensi del Reg. CE n. 1760/2000.

Nel caso si rilevi, per le suddette produzioni, un unico produttore certificato, questo potrà essere ammesso al sostegno.

I Consorzi di tutela e gli organismi promotori dei regimi di qualità ammessi all'aiuto sono riconosciuti quali "associazioni di produttori" e quindi beneficiari della presente sottomisura; le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentino uno o più settori non possono essere qualificate come "associazioni di produttori" e pertanto sono escluse dalla partecipazione.

9. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari a decorrere dal giorno successivo la presentazione della domanda di aiuto, per la realizzazione delle seguenti attività:

- a) pubblicazioni e prodotti multimediali;
- b) realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale;
- c) realizzazione e sviluppo di siti web, limitatamente alle attività di informazione e promozione;
- d) costi per cartellonistica e affissioni;
- e) realizzazione di campagne ed eventi promozionali, comprese eventuali degustazioni e il materiale promozionale divulgativo distribuito allo stesso scopo;
- f) realizzazione di seminari, incontri, workshop, quali: spese per affitto e allestimento delle sale, compensi per i relatori, compensi per interpretariato, spese per la realizzazione del materiale informativo relativo all'evento;
- g) acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali, pubblicità su media e su piattaforma internet;
- h) organizzazione e partecipazione a fiere e mostre, quali: quote di iscrizione, affitto e allestimento dello stand, trasporto dei prodotti e dei materiali, costi del personale addetto fino ad un massimo di tre unità comprensivi di spese di viaggio, vitto e alloggio;
- i) diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti dei regimi di qualità;
- j) spese tecniche generali (l'aliquota per determinare la ragionevolezza delle spese generali è del 2%);
- k) spese per il coordinamento delle attività ammesse con il progetto di formazione e promozione nella misura del 4%.

Il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

Nel caso di iniziative che prevedono l'organizzazione di collettive, queste dovranno rispondere a criteri di trasparenza e per tutti i produttori indipendentemente dalla loro adesione in forme associative dovranno essere informati dell'iniziativa e dei relativi vantaggi riferiti ai prodotti sotto sistema di qualità.

10. Costi non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento:

- a) le mere missioni aziendali finalizzate a stabilire contatti commerciali;
- b) le spese di personale dipendente;

- c) le spese per l'organizzazione di cene e per l'uso del taxi;
- d) le spese per la progettazione e realizzazione di confezioni ed etichette per la commercializzazione del prodotto;
- e) l'acquisto di beni strumentali durevoli;
- f) le spese per attività di informazione e promozione avviate prima della data di presentazione della domanda;
- g) tasse, altre imposte ed interessi;
- h) l'IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. Nel caso di IVA non recuperabile tale condizione deve essere attestata da soggetto che presta assistenza fiscale al beneficiario ben specificando che il soggetto non ha recuperato né recupererà l'IVA anche parzialmente a nessun titolo (rimborsi, detrazioni, compensazioni, ecc.);
- i) le spese di informazione e pubblicità obbligatoria ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 129/2022.
- j) le spese sostenute e le attività avviate antecedentemente all'inoltro della domanda di aiuto;
- k) le spese per attività di informazione e promozione che beneficiano di altri aiuti previsti da normative comunitarie e nazionali.

In relazione a quest'ultimo punto, sono escluse del presente intervento le attività di informazione e promozione che eventualmente beneficino degli aiuti previsti da altre normative in materia.

11. Ulteriori requisiti in merito all'ammissibilità delle spese

Con riferimento all'effetto incentivante del sostegno di cui al presente intervento, le fatture, i documenti di trasporto, i pagamenti (compresi gli acconti e le caparre confirmatorie) relativi alle spese ammissibili dovranno essere successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della spesa al finanziamento. Nel caso di domande di sostegno "reiterate" per la correzione di errori palesi, l'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della prima domanda di sostegno. Si ricorda che, a pena di inammissibilità della spesa:

- le date di emissione dei giustificativi di pagamenti e della loro tracciabilità devono essere sempre anteriori alla data di rilascio sul sistema Sian della domanda di pagamento e allegati alla stessa;
- su tutti i giustificativi di spesa e di pagamento (fatture, bonifici, liberatorie, etc.) dovranno essere riportate le seguenti informazioni: il CUP assegnato, il n.ro di domanda SIAN cui la spesa è correlata nonché la dicitura fondo FEASR – PSP Regione Valle d'Aosta 2023-2027, Intervento SRG10;
- relativamente alle spese generali, sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno o dopo la presentazione della stessa, ma prima della concessione, quindi prima dell'assegnazione del CUP, le stesse dovranno, comunque, assicurare la tracciatura di tutti i documenti di spesa e di pagamento e riportare la dicitura fondo FEASR – PSP Regione Valle d'Aosta 2023-2027, Intervento SRG10 nonché il numero SIAN della domanda di sostegno a cui la spesa è correlata, laddove già disponibile.

12. Condizioni di ammissibilità

Al fine di accedere agli aiuti previsti è necessario dimostrare il possesso di requisiti soggettivi che riguardano l'azienda e oggettivi che concernono l'intervento proposto a incentivo.

12.1. Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)

I richiedenti che intendono beneficiare degli aiuti devono:

- a) avere cittadinanza italiana oppure in uno degli Stati membri della U.E., o status equiparato;
- b) essere titolari di partita I.V.A.;
- c) essere titolari di un fascicolo aziendale SIAN validato, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
- d) avere fra i propri associati anche aziende regionali che producono il prodotto per il quale si chiede il sostegno;
- e) non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 c.p. o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione nonché di non aver riportato condanne ai sensi dell'art.2 co.1 della legge del 23.12.1986 n.898 modificato dall'art.73 della Legge del 19.02.1992 n.142;
- f) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs.231/2001;
- g) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- h) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti.

Le dichiarazioni di cui ai punti da e) a h) dovranno essere rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva, come da Allegato III.

12.2. Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi)

L'intervento per i quali è richiesto il sostegno:

- a) deve riguardare spese inerenti alle attività di informazione e promozione relative ai regimi ammissibili al sostegno di cui al punto 8, per i quali è stato emanato un avviso pubblico per l'accesso al sostegno;
- b) non deve concernere attività mirate alla promozione di marchi commerciali; pertanto non possono essere erogati finanziamenti a favore di azioni informative e promozionali che riguardano prodotti agricoli di una o più imprese determinate;
- c) deve attirare l'attenzione sulle specifiche caratteristiche dei prodotti interessati; in particolare sulla qualità, sugli specifici metodi di produzione, sugli elevati standard di benessere animale e sul rispetto dell'ambiente, legati al sistema di qualità alimentare interessato, e potranno comprendere la divulgazione di conoscenze scientifiche e

tecnologiche relative a tali prodotti. Peraltro, le attività di informazione e promozione non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto in virtù della sua particolare origine, salvo che per quelli coperti dalle indicazioni geografiche e dalle denominazioni di origine, di protezione delle bevande spiritose o dei vini di qualità. L'origine di un prodotto può tuttavia essere indicata a condizione che tale indicazione sia subordinata al messaggio principale;

- d) deve essere l'unico nell'ambito del presente bando di ricevibilità delle domande;
- e) se riferite a vini protetti e tutelati, devono sempre includere chiari riferimenti ai requisiti legali e regolamentari relativi al consumo responsabile di tali bevande alcoliche e al rischio di abuso di alcol.

13. Tipologia e intensità dell'aiuto

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale e l'intensità del sostegno è pari al 70% della spesa ammessa dell'intervento determinata dalla struttura competente.

Il tetto di spesa ammessa non può essere inferiore all'importo di 20.000 euro e superiore all'importo di 300.000 euro.

14. Divieto di doppio finanziamento. Complementarietà e cumulo con altri sistemi ed agevolazioni

Si applicano le norme di cui al paragrafo 4.7.3, punto 2 del PSP 2023-2027, che assicura il rispetto dell'art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116. La medesima spesa finanziata a titolo del FEAGA o del FEASR non può beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione. A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal Piano Strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115.

La Regione effettuerà specifici controlli finalizzati a scongiurare rischi di doppio finanziamento irregolare.

Le opportune verifiche saranno realizzate nella fase di conclusione del progetto di investimento.

Nel quantificare l'ammontare del contributo concesso si terrà conto di tutti gli eventuali interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi pubblici e privati, riconosciuti per le stesse finalità da altre norme a livello comunitario, nazionale e regionale, che dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato.

Al fine di evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno regionali, nazionali, comunitari, o con regimi assicurativi privati, il beneficiario è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione relative al ricorso a detti strumenti e al percepimento dei relativi benefici.

15. Criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ad ogni domanda è attribuito un punteggio di merito sulla base delle tabelle di seguito riportate.

Si evidenzia che ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare l'apposito quadro della domanda di sostegno (Quadro SIAN – Criteri di selezione e autovalutazione del progetto SIAN) riportando i criteri e i relativi punteggi.

Con specifica scheda il beneficiario deve proporre un'autovalutazione, non vincolante al fine della definitiva graduazione da parte della commissione tecnica, ma utile al richiedente stesso per programmare la proposta d'investimento con una maggiore possibilità di successo.

Ai fini della formazione della graduatoria, i punteggi sono determinati con la seguente modalità:

- a) valutazione del progetto e attribuzione del punteggio previsto per ciascun criterio;
- b) la somma dei punti acquisiti per ogni criterio determina il punteggio complessivo e la successiva collocazione della domanda all'interno della graduatoria;
- c) sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a 30, ottenuto con almeno due tipologie di Priorità di selezione;
- d) le domande ammesse saranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista dai singoli bandi; a parità di punteggio sarà data priorità in base alla data di presentazione della domanda. In caso di presentazione di domanda di rettifica farà fede il numero riportato nella stessa ai fini dell'attribuzione della priorità.

Si precisa che i requisiti che determinano l'attribuzione del punteggio per ciascun criterio devono sussistere al momento della data di presentazione dell'istanza.

Le tipologie di priorità di selezione sono declinate nei seguenti criteri, variati rispetto al PSP 2023/2027 e CSR 2023/2027 con condizione di accettazione della modifica da parte della Commissione dell'Unione Europea, con la richiesta di cancellare la Valle d'Aosta dal principio di "Adesioni ad altri tipi di operazione" e inserendo la stessa nei principi di "Progetti che comprendono azioni riguardanti più regimi" e "Data introduzione/riconoscimento dei sistemi di qualità":

PSA – Priorità ad adesioni a più regimi di qualità (criterio con scelta esclusiva)	Punti
Principio di selezione: Progetti che comprendono azioni riguardanti più regimi	
- Progetto di promozione di tre o più regimi di qualità	10
- Progetto di promozione di due regimi di qualità	5
- Altri progetti di promozione	0

PSB – Priorità ai regimi di qualità di nuova istituzione (criterio con scelta esclusiva)	Punti
Principio di selezione: Data introduzione/riconoscimento dei sistemi di qualità	

- Progetti di promozione riguardanti uno o più regimi di qualità DOP/IGP approvati nei 36 mesi prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda	20
- Progetti di promozione riguardanti uno o più regimi di qualità, ad esclusione delle DOP/IGP, approvati nei 36 mesi prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda	10
- Altri progetti di promozione	0

PSC - Priorità rispetto al grado di rappresentatività del beneficiario in termini di numero di produttori associati (criterio con scelta esclusiva)	Punti
Principio di selezione: Aggregazione	
- Numero di produttori certificati associati al soggetto promotore uguale o maggiore del 70% rispetto al totale dei produttori certificati dello specifico regime	30
- Numero di produttori certificati associate al soggetto promotore tra il 40% e il 69% rispetto al totale dei produttori certificati dello specifico regime	24
- Numero di produttori certificati associate al soggetto promotore minore del 40% rispetto al totale dei produttori certificati dello specifico regime	12

PSD – Priorità rispetto all’articolazione del progetto (criterio con scelta multipla)	Punti
Principio di selezione: Qualità delle azioni progettuali	
- Presenza nel progetto di due o più azioni fra loro integrate	6
- Valutazione ex ante dell’efficacia dell’intervento che dimostri la valenza strategica per il comparto di riferimento	4
- Uso di strumenti di informazione e promozione innovativi	4
- Svolgimento delle attività in altri Paesi UE	2
- Sinergia della nuova iniziativa con progetti attuati in precedenza	4
- Progetto che non presenta alcun elemento sopra descritto	0

PSE - Priorità ai prodotti di qualità significativi per l’economia del settore agricolo regionale in termini di volume della produzione a livello regionale (criterio con scelta esclusiva)	Punti
Principio di selezione: Individuazione di priorità tra i diversi regimi di qualità	

- Progetto di promozione riguardante regimi di qualità DOP/IGP del settore lattiero-caseario	20
- Progetto di promozione riguardante regimi di qualità DOP/IGP del settore vitivinicolo	16
- Progetti di promozione che riguardano altri regimi di qualità	8

16. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione – domanda di sostegno

16.1. Quando presentare la domanda di aiuto

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno a partire dalla data di pubblicazione del presente bando fino al 29 maggio 2026. Al fine di pianificare al meglio le attività si prevede l'apertura di due finestre istruttorie:

- 1° finestra: istruttoria delle domande presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro il 31 marzo 2026;
- 2° finestra: istruttoria delle domande presentate a partire dal 1° aprile 2026 ed entro il 29 maggio 2026.

Le domande inoltrate oltre i termini indicati saranno escluse dall'accesso agli aiuti. Le risorse saranno assegnate alle domande valutate positivamente sulla base delle graduatorie e dell'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili, fatta salva la possibilità di variare la dotazione finanziaria in coerenza con la strategia del CSR e con eventuali modifiche dello stesso nel corso del periodo di programmazione.

16.2. Come presentare la domanda di aiuto

Le domande sono presentate, previo accreditamento, telematicamente tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN) entro il termine di chiusura del bando da parte dei seguenti utenti abilitati alla compilazione della domanda:

- i CAA con ruolo di compilazione domande relative a misure non connesse alla superficie agli animali;
- gli utenti qualificati abilitati da AGEA;
- i liberi professionisti, abilitati e iscritti ad un ordine o collegio professionale, autorizzati dalla Regione.

E' obbligatorio costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale preliminarmente alla presentazione della domanda di sostegno.

Le richieste di abilitazione dei professionisti devono essere inviate all'indirizzo assistentasian@regione.vda.it almeno 10 giorni (termine non prescrittivo) prima del termine per la presentazione delle domande, utilizzando la modulistica pubblicata sulla pagina tematica Agricoltura del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Entro il termine di cui al precedente punto 16.1, il richiedente compila, sottoscrive e rilascia, esclusivamente mediante SIAN, la domanda di aiuto correlata dalla documentazione di cui all'allegato I. Copia della domanda rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it.

Per eventuali dubbi sulle modalità di compilazione delle domande, lo sportello unico Agricoltura offre un servizio di supporto telefonico. In caso di problemi informatici legati alla funzionalità di SIAN in fase di presentazione della domanda di aiuto è possibile aprire un ticket inviando una mail all'indirizzo assistenza-sian@regione.vda.it, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori.

I malfunzionamenti degli strumenti utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà o la lentezza di connessione, l'assenza di firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o di qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della domanda su portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Si sottolinea che l'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda che dovrà comunque essere rilasciata con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall'Autorità di Gestione e in presenza di comprovati e persistenti malfunzionamenti informatici che saranno verificati direttamente con il gestore della piattaforma SIAN.

In caso di assoluta impossibilità di accesso al sistema SIAN o di completamento del caricamento dell'istanza, accertata dagli uffici, sarà possibile presentare la domanda sul modello cartaceo da trasmettere, entro i termini stabiliti, tramite PEC. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza generata dal portale informatico SIAN entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento.

Nel caso in cui la documentazione allegata non sia esaustiva, il responsabile del procedimento può chiedere il completamento che deve avvenire entro i termini da lui stabiliti pena l'esclusione parziale o totale della domanda.

Nel caso in cui la documentazione allegata non sia completa di quanto previsto nell'allegato I, sarà valutata l'ammissibilità totale o parziale della domanda all'aiuto.

La sottoscrizione della domanda di aiuto equivale alla dichiarazione di conoscenza e accettazione delle clausole individuate nel presente bando.

Scaduti i termini dell'invio telematico, il responsabile dell'attuazione dell'intervento (il supervisore) effettuerà lo scarico delle domande rilasciate attraverso apposita funzione disponibile sull'applicativo SIAN AGEA.

17. Soggetti coinvolti

I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione del presente bando vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:

- a) responsabile del procedimento;
- b) supervisore dell'istruttoria;
- c) responsabile dell'istruttoria;
- d) commissione tecnica.

17.1. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007 è il dirigente della Struttura competente. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 5bis della citata legge è il coordinatore del Dipartimento agricoltura.

17.2. Supervisore dell'istruttoria

Il supervisore è il funzionario responsabile dell'ufficio competente che sovrintende all'attività istruttoria.

17.3. Responsabile dell'istruttoria

Il responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007, è il tecnico istruttore il quale predispone l'istruttoria delle pratiche.

17.4. Commissione tecnica

Nell'ambito del Dipartimento agricoltura è istituita una commissione tecnica composta da:

- a) il dirigente della struttura competente, o suo delegato, con funzione di presidente;
- b) il supervisore dell'istruttoria;
- c) i tecnici istruttori delle istanze;
- d) eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risulta necessario acquisire pareri tecnici specifici.

La commissione procede alla validazione dell'istruttoria condotta dal tecnico istruttore in merito:

- a) alla valutazione dell'idoneità tecnica, economica e progettuale degli interventi proposti;
- b) all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione previsti;
- c) all'approvazione della spesa ammissibile;
- d) all'eventuale definizione di prescrizioni;
- e) alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita.

La commissione procede, inoltre, a esaminare le richieste di varianti, proroghe ed eventuali riesami e può assumere decisioni per aspetti specifici non disciplinati dalle presenti disposizioni.

Le sedute della commissione sono valide se presenti almeno il presidente, il supervisore dell'istruttoria e un tecnico istruttore.

L'attività della commissione è volta alla prevenzione, all'individuazione e alla correzione di errori nelle procedure di valutazione dell'istruttoria delle domande ed è finalizzata alla uniformità e alla omogeneità di giudizio tra i vari responsabili dell'istruttoria.

18. Fasi procedurali della domanda di sostegno

L'istruttoria delle domande di aiuto è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) ammissibilità della domanda;
- c) approvazione della graduatoria;
- d) atto di concessione degli aiuti.

L'attribuzione dei punteggi deve avvenire entro 60 giorni dalla chiusura della finestra.

L'approvazione della graduatoria e delle spese ammesse deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura della finestra.

18.1. Ricevibilità della domanda

Il controllo di ricevibilità delle domande è effettuato in ordine alla verifica dell'esistenza del fascicolo aziendale, del rispetto del termine temporale di presentazione, della presenza della documentazione prevista e della sua corretta compilazione e sottoscrizione. In tale fase sono acquisiti d'ufficio eventuali documenti già in possesso dell'amministrazione.

18.2. Ammissibilità della domanda

Questa fase si suddivide in un'istruttoria amministrativa e tecnica determinate nei sistemi di gestione e controllo.

18.3. Approvazione graduatoria e atto di concessione degli aiuti

A seguito degli adempimenti di competenza della commissione tecnica, l'ammontare della spesa e il punteggio attribuito sono segnalati al richiedente il quale ha la facoltà di produrre note e memorie entro un termine minimo stabilito di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. A seguito delle valutazioni delle eventuali memorie pervenute, e a conclusione di tutte le istruttorie, il responsabile del procedimento approva, con proprio provvedimento, gli esiti di istruttoria definendo la graduatoria suddivisa, ove necessario, nei seguenti elenchi:

- a) domande non ricevibili;
- b) domande non ammissibili;
- c) domande ammissibili e finanziabili;
- d) domande ammissibili e non finanziabili.

Tale provvedimento costituisce provvedimento di concessione degli aiuti e il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato.

19. Realizzazione dell'intervento

19.1. Data di inizio

L'avvio dell'investimento deve inderogabilmente avvenire dopo la presentazione della domanda di aiuto ed entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto.

I richiedenti possono a proprio rischio iniziare le attività o procedere agli acquisti anche prima dell'ammissibilità a finanziamento. Tale modo di procedere, tuttavia, non genera alcun diritto alla concessione dell'aiuto in caso di esito negativo ed è esclusivamente finalizzato a consentire di velocizzare i tempi di realizzazione delle azioni. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

19.2. Termine

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati entro 24 mesi dalla data di notifica di concessione dell'aiuto, fatte salve le possibilità di proroga indicate al punto successivo.

Il completamento dell'investimento e la sua rendicontazione oltre il termine previsto, comprese le eventuali proroghe concesse, comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni definite con il provvedimento dirigenziale n. 3680 del 30 giugno 2025.

19.3. Proroghe

Il beneficiario, per la rendicontazione degli interventi, può beneficiare di proroghe per un periodo massimo di nove mesi. La richiesta di proroga deve essere motivata e inoltrata prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti. Il mancato rispetto di tale termine per la richiesta della proroga comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni definite con il provvedimento dirigenziale n. 3680 del 30 giugno 2025.

Le proroghe dovranno comunque rispettare i limiti temporali stabiliti dall'organismo pagatore ai fini della rendicontazione delle spese.

Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica, può concedere o non concedere la proroga; in entrambi i casi ne comunica l'esito al beneficiario.

20. Varianti

20.1. Definizione delle varianti

In generale, non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità degli stessi. A titolo esemplificativo, sono da considerarsi varianti che necessitano di autorizzazione:

- a) le modifiche alle azioni del progetto promozionale approvato;
- b) la mancata realizzazione di parte degli investimenti proposti comportante una riduzione della spesa ammissibile.

Le varianti approvate possono comportare una ridefinizione del quadro economico della domanda d'aiuto nel limite dell'importo complessivo richiesto.

Non sono di norma considerate varianti, fermo restando la spesa ammessa ad agevolazione, le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa.

20.2. Presentazione delle domande di variante

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti. Tuttavia, se nel corso della realizzazione dell'intervento, il beneficiario ritiene di dover apportare modifiche comportanti varianti ai sensi di quanto definito al punto precedente, in ragione di sopraggiunte esigenze o di migliori soluzioni tecniche, la variante dovrà essere compilata in formato informatizzato presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN) antecedentemente al termine fissato per l'ultimazione dell'investimento e potrà ricomprendere anche investimenti già realizzati. La compilazione e la trasmissione possono essere effettuate accedendo on-line al sistema SIAN (previo accreditamento).

Entro il termine di cui al precedente punto il richiedente compila, sottoscrive e rilascia, esclusivamente mediante SIAN, la domanda di variante correlata da tutta la documentazione. Copia della domanda di variante rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it.

Anche per la domanda di variante in caso di impossibilità di accesso al sistema SIAN o di caricamento dell'istanza è possibile presentare la domanda sul modello cartaceo. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza in via informatica entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento. La documentazione utile alla presentazione della domanda deve essere completa e inoltrata utilizzando i modelli reperibili sul sito istituzionale della Regione (<http://www.regione.vda.it/agricoltura>).

20.3. Istruttoria delle domande di variante

L'istruttoria è volta alla verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità. La variante è autorizzata a condizione che:

- a) siano mantenute le finalità originarie del progetto promozionale;
- b) non si verifichi una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- c) non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- d) non comporti una percentuale in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiore al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

Il responsabile del procedimento, sulla base dell'istruttoria del tecnico istruttore e sentita eventualmente la commissione tecnica, può concedere o non concedere l'autorizzazione alla realizzazione delle varianti; in entrambi i casi ne comunica l'esito al beneficiario.

21. Domanda di pagamento ed erogazione del contributo

La domanda di pagamento è presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto concesso a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto. Le domande di pagamento possono riguardare l'erogazione di un anticipo, il pagamento di un acconto per un importo compreso tra il 20% e l'90% della spesa ritenuta ammissibile e il pagamento del saldo dell'aiuto concesso.

21.1. Quando presentare la domanda di pagamento

I soggetti interessati possono presentare la domanda di pagamento, a seguito della concessione dell'aiuto, in qualsiasi momento dell'anno.

21.2. Come presentare la domanda pagamento

Le domande sono inoltrate telematicamente all'Organismo Pagatore (OP) tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN). La compilazione e la trasmissione possono essere effettuate accedendo on-line al sistema SIAN (previo accreditamento).

Per eventuali dubbi sulla modalità di compilazione delle domande, lo sportello unico dell'Assessorato competente in materia di agricoltura offre un servizio di supporto.

Nel caso in cui il beneficiario si avvalga del servizio dello sportello unico per la compilazione della domanda di pagamento dovrà preventivamente accordarsi con esso relativamente alla tempistica per il caricamento delle fatture sul portale SIAN.

Copia della domanda rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa dalla sottoscrizione all'indirizzo di posta elettronica certificata *agricoltura@pec.regione.vda.it*.

Le domande devono essere corredate dalla documentazione indicata nell'allegato I. Nel caso in cui la documentazione allegata non sia completa, il responsabile del procedimento ne chiede il completamento entro 30 giorni dalla comunicazione. In caso di mancato completamento, se si tratta di domanda di acconto il procedimento sarà sospeso sino al ricevimento della documentazione richiesta, mentre se si tratta di domanda di pagamento a saldo tale mancanza comporta l'esclusione delle spese non correttamente giustificate.

22. Modalità di pagamento delle spese sostenute

22.1. Giustificativi di spesa

Le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti per i quali è stato accordato l'aiuto dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente, riportanti:

- a) numero e data di emissione;
- b) natura e quantità dei beni acquistati (con specificazione del numero seriale o del numero di matricola laddove pertinente) o indicazione delle opere eseguite;
- c) intestazione al beneficiario con indicazione della partita IVA.

Tale giustificativo di spesa deve essere debitamente pagato attraverso i conti correnti dedicati.

Le modifiche alla normativa fiscale introdotte dal Decreto Legge N. 119/2018 del 23 ottobre 2018 e l'articolo 18 del D.L. 36/2022, hanno reso obbligatoria la fatturazione elettronica in capo ai soggetti privati titolari di partita IVA. Pertanto, tutte le fatture a vario titolo emesse a valere su un progetto approvato nell'ambito del Piano Strategico della PAC 2023-2027 Regione Autonoma Valle d'Aosta – Sviluppo rurale Regione Autonoma Valle d'Aosta, dovranno riportare, già nell'oggetto della fattura elettronica, il richiamo al CSR 2023-2027, con relativo

Intervento di riferimento e il CUP assegnato al progetto dopo l'approvazione della spesa ammessa.

22.2. Giustificativi di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento deve essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e dichiarazione della modalità di quietanza da parte della ditta. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

23. Istruttoria della domanda di pagamento

23.1. Soggetti coinvolti

I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione del presente bando vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:

- a) responsabile del procedimento;
- b) supervisore dell'istruttoria;
- c) responsabile dell'istruttoria.

23.1.1. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007 è il dirigente della Struttura competente. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 5bis della citata legge è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura.

23.1.2. Supervisore dell'istruttoria

Il supervisore è il funzionario responsabile dell'ufficio competente che sovrintende all'attività istruttoria.

23.1.3. Responsabile dell'istruttoria

Il responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007, è il tecnico istruttore il quale predispone l'istruttoria delle pratiche.

23.2. Fasi procedurali

L'istruttoria di pagamento, che deve essere conclusa entro 90 giorni, comprensivi degli eventuali giorni per il controllo in loco e/o per la revisione di competenza del controllore terzo all'Amministrazione regionale, si articola nelle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) ammissibilità;
- c) eventuale controllo in loco;
- d) controllo in revisione;
- e) fasi di liquidazioni dell'aiuto.

Il termine per la conclusione dell'istruttoria di pagamento può essere sospeso una volta per la durata di 30 giorni per l'acquisizione di documentazione integrativa.

Il procedimento regionale si conclude con la trasmissione ad AGEA, da parte dell'ADG, dell'elenco delle domande di pagamento liquidabili.

La liquidazione dell'aiuto è effettuata da AGEA, a cui sono affidate le funzioni di Organismo pagatore degli aiuti previsti dal CSR 2023-2024 ai sensi del decreto legislativo 165/1999;

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento al Provvedimento Dirigenziale n. 3322 in data 08 giugno 2023 "Approvazione delle linee guida per l'istruttoria delle domande di pagamento a valere sulle misure cofinanziate del programma di sviluppo

rurale 2014/22 (PSR 14/22) nelle more dell'approvazione delle nuove guide sul CSR 2023-2027.

23.3. Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento

La domanda di pagamento è ammissibile a condizione che:

- a) l'avvio dell'intervento sia avvenuto nei termini previsti (dopo la presentazione della domanda di sostegno ed entro un anno dalla data di concessione);
- b) gli interventi realizzati siano conformi a quanto approvato in sede di domanda di sostegno o di eventuale successiva variante;
- c) le spese sostenute siano eleggibili ovvero:
 - sia verificabile la pertinenza della spesa riguardo all'intervento finanziato;
 - sia congrua rispetto all'azione ammessa;
 - sia effettivamente sostenuta e legittimamente contabilizzata.

La domanda di pagamento a saldo, oltre ai requisiti di cui sopra è ammissibile a condizione che:

- a) siano state mantenute le condizioni di ammissibilità della domanda di sostegno indicate al punto 12;
- b) l'intervento proposto abbia mantenuto il punteggio assegnato o in caso di varianti non abbia subito una diminuzione del punteggio tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria (punto 18 lettera c); nel caso in cui si verifichi tale eventualità si procederà al recupero degli aiuti eventualmente erogati secondo le modalità previste dalle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto;
- c) la conclusione dell'intervento sia avvenuta entro il termine prestabilito; l'eventuale mancato rispetto di tale termine comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto.

23.4. Erogazione dello stato di avanzamento lavori (SAL)

La percentuale di avanzamento è determinata mediante raffronto tra la spesa ammessa nel SAL e il costo ammesso iniziale.

23.5. Erogazione del saldo

Entro il termine per la rendicontazione degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo.

La presentazione delle domande di pagamento del saldo finale oltre tale termine rende applicabili le disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto.

24. Disposizioni generali in materia di controlli

Al fine di verificare i tempi e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dal presente bando e dal provvedimento di concessione, sono previsti controlli di natura amministrativa, tecnica, svolti dai soggetti incaricati.

Il soggetto controllore potrà, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende interessate e prendere visione della documentazione ivi custodita. I beneficiari devono in tali casi mettere a disposizione i documenti amministrativi inerenti al progetto, le pezze giustificative delle spese sostenute, le prove di avvenuto pagamento, le ricevute dei bonifici bancari, gli estratti conto bancari, e quanto richiesto.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. Per tutte le tipologie di controlli in loco il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora sia utilizzata una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, si prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure l'invio della relazione di controllo allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

24.1. Controlli

Con riguardo alla disciplina dei controlli delle operazioni finanziate nell'ambito del presente intervento, si rimanda al Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n. 410727 che riporta tutti i dettagli concernenti i controlli amministrativi (art.3), i controlli in loco (art.4) e i controlli ex post (art.7) di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116.

25. Decadenza ed esclusione dal contributo

Il beneficiario, nelle fasi istruttorie della domanda, può incorrere nell'esclusione parziale o totale del contributo o nella sua decadenza parziale o totale, con restituzione maggiorata degli interessi in caso di finanziamento già erogato, qualora vi siano le violazioni di seguito declinate.

25.1. Casi di esclusione

Il beneficiario incorre nell'esclusione parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- a) presentazione della domanda di sostegno oltre il termine consentito dal bando;
- b) mancata presentazione nei termini stabiliti della documentazione di perfezionamento o di altra documentazione essenziale per la ricevibilità o indispensabile alla chiusura dell'istruttoria della domanda di sostegno;
- c) ottenimento di punteggio al di sotto del minimo stabilito dai criteri di selezione o non utile al finanziamento in base alle risorse assegnate;
- d) assenza di requisiti stabiliti dal bando al fine dell'ammissibilità all'aiuto.

25.2. Casi di decadenza

Il beneficiario incorre nella decadenza parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- a) assenza dei requisiti di ammissibilità richiesti in sede di domanda di pagamento;

- b) presentazione di documentazione tecnico/contabile irregolare volta a ottenere un indebito aiuto;
- c) il beneficiario ostacola volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- d) il beneficiario fornisce indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore;
- e) effettui varianti in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiori al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

26. Rinuncia ed errori palesi

Una domanda di sostegno o di pagamento o un'altra dichiarazione può essere formalmente ritirata dal richiedente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale richiesta deve essere presentata allo sportello unico. Le rinunce non possono essere presentate se il beneficiario è stato informato di inadempienze riscontrate o se gli è già stato comunicato di essere soggetto di controllo in situ.

Le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti presentati.

27. Impegni e obblighi del beneficiario in fase di attuazione del progetto

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali e accessori. L'inosservanza degli impegni essenziali è tale per cui si applica la decadenza totale o parziale dell'aiuto percepito, fatta eccezione per i casi di decesso o per cause di forza maggiore che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

L'inosservanza degli impegni accessori determina la riduzione dell'aiuto percepito e, nei casi estremi, la decadenza totale in base alla valutazione dell'infrazione rilevata secondo le disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto.

27.1. Impegni essenziali

Gli impegni essenziali sono:

- a) realizzare il programma conformemente ed entro i termini definiti dal presente Bando, fatte salvo le proroghe concesse;
- b) il materiale informativo, promozionale e pubblicitario dovrà recare il logo comunitario previsto dai regolamenti dei diversi regimi di qualità compatibili con il sostegno ed essere conforme alla normativa unionale e nazionale pertinente;
- c) mantenere la produzione del prodotto oggetto di sostegno per l'intera durata dell'intervento promozionale;
- d) i beneficiari sono tenuti, in fase istruttoria, a trasmettere le bozze del materiale informativo, promozionale e pubblicitario delle attività oggetto di finanziamento all'autorità competente per il controllo ex-ante del materiale stesso.

27.2. Impegni accessori

Gli impegni accessori sono:

- a) dare attuazione (inizio lavori) all'intervento incentivato entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto;
- b) presentare la domanda di saldo finale entro i termini massimi stabiliti in relazione a ciascuna tipologia di investimento comprese le eventuali proroghe concesse;
- c) mantenere in attività il materiale multimediale di informazione e promozione (siti web, app, ecc.) per almeno 5 anni;
- d) trasmettere la documentazione nei termini previsti, in conformità con le richieste effettuate.

27.3. Obblighi di informazione e pubblicità

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 Autorità di Gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR, diversi da interventi connessi alla superficie e gli animali, riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC.

Il soggetto beneficiario del sostegno FEASR ha l'impegno di rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 e relativo Allegato II, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso di loghi.

Ai fini di dare visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR, in base all'articolo 2 dell'Allegato III Reg. (UE) 2022/129, il beneficiario è tenuto ad indicare, in tutti i materiali di comunicazione utilizzati, che il progetto finanziato con i fondi comunitari FEASR. Deve inoltre assicurare la promozione del progetto attraverso il sito web o sui siti dei social media ad uso professionale del beneficiario e tramite la collocazione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di una targa o un display elettronico che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato e il richiamo al sostegno fornito dall'Unione.

Le indicazioni dettagliate relative agli obblighi in materia di informazione, pubblicità e visibilità sono chiarite all'interno del manuale operativo "Linee guida sugli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità".

28. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 3 del Reg. UE n. 2021/2116 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- a) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- b) ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;

d) proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al Responsabile del procedimento entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario.

29. Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

30. Informativa sul trattamento dati personali

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole costituisce autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti in uniformità all'atto di consenso sottoscritto dal beneficiario contestualmente alla presentazione della domanda d'aiuto.

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003, Reg UE n. 2016/679 e D.Lgs 101/2018) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il trattamento delle informazioni è esclusivamente legato alle finalità di gestione ed attuazione del Bando.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e la gestione delle domande relative al presente Bando in attuazione del Complemento per lo Sviluppo rurale 2023-2027 per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, nell'ambito del piano strategico della PAC 2023-2027 approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 02.12.2022.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

31. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si farà riferimento al PSP/CSR Valle d'Aosta 2023/2027, alle norme comunitari, nazionali e regionali vigenti nonché nelle more dell'approvazione delle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale da parte dell'Autorità di gestione".

Allegato I - Documentazione generale e specifica

Ai fini della presentazione della documentazione sono reperibili sul sito istituzionale e disponibili presso lo sportello unico modelli appositamente predisposti.

1. Documentazione da allegare alla domanda rilasciata informaticamente attraverso l'applicativo SIAN AGEA con modalità dematerializzata

La domanda deve contenere:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione;
- b) l'elenco degli associati con l'indicazione dei soci attivamente aderenti al progetto;
- c) la dichiarazione/atto che individua il legale rappresentante;
- d) la relazione descrittiva del progetto illustrante:
 - le produzioni oggetto dell'intervento;
 - le finalità, gli obiettivi, la strategia e i risultati attesi con la sua realizzazione;
 - la descrizione delle iniziative previste e dei tempi di attuazione;
 - il mercato a cui è rivolta l'attività, il target di riferimento;
 - la sostenibilità economica del progetto con l'indicazione delle forme di finanziamento del progetto (autofinanziamento/contributo soci/finanziamenti bancari);
 - i messaggi chiave oggetto del progetto promozionale e la bozza dell'idea progettuale, del materiale informativo, promozionale e pubblicitario; la bozza definitiva dovrà essere presentata all'ufficio competente per il nulla osta prima della stampa;
- e) il quadro dettagliato delle spese, distinto per tipologia di azioni;
- f) l'autovalutazione del progetto con riferimento ai criteri di selezione;
- g) almeno tre preventivi in concorrenza per la scelta dei fornitori per tutte le azioni, corredati di relazione tecnico/economica di confronto degli stessi o di giustificazione dell'esistenza di un solo fornitore. I preventivi devono essere comparabili fra di loro e competitivi rispetto ai prezzi effettivamente praticati sul mercato nonché risultare espressamente richiesti dal beneficiario. La richiesta dei preventivi segue le procedure indicate nella nota ADG pubblicata sul sito della regione all'indirizzo www.regione.vda.it/agricoltura nella sezione Programma di sviluppo rurale 2014-20, la quale indica le nuove procedure per la richiesta dei preventivi e l'utilizzo dell'applicazione "gestione preventivi per domanda di sostegno".

Nel caso di preventivi richiesti a fornitori esteri, per le quali non sia possibile documentare la richiesta dei preventivi tramite la ricevuta della PEC d'invio (in conformità a quanto previsto dalla procedura Sian di cui alle note prot. 35291 del 29.7.2020 e prot. 58138 del 16.11.2020) in quanto enti non provvisti da tale tipologia di posta elettronica, si dovrà allegare la documentazione equivalente (mail di richiesta preventivi e relativa risposta).

Dai preventivi deve evincersi che viene rispettato il principio della concorrenza. Ove sussista la condizione di esclusività di un determinato servizio, è sufficiente un preventivo ed è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

In caso di mancato funzionamento dell'applicazione SIAN, i preventivi devono essere trasmessi tramite PEC e rispettare i seguenti requisiti:

- essere accompagnati dalla richiesta per iscritto;
 - essere indirizzati al richiedente;
 - essere presentati su carta intestata dei fornitori, in formato non modificabile;
 - essere sottoscritti dal fornitore in forma elettronica o in forma analogica con indicazione della data di formulazione;
 - essere proposti da soggetti indipendenti e concorrenti tra loro;
 - essere comparabili in quanto riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche o dimensioni;
 - essere formulati in base ai prezzi effettivi praticati e non ai prezzi di listino;
- h) la dichiarazione sostitutiva sul tipo di regime IVA;
- i) la dichiarazione di non accedere ad altri fondi pubblici per la realizzazione dell'iniziativa.

2. Domande incomplete e documentazione integrativa

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti non esaustiva o si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, il responsabile del procedimento ne chiede il completamento, che deve avvenire entro un termine non inferiore a giorni 30, trascorsi i quali è disposta la non ammissibilità della domanda alla fase istruttoria. La possibilità di richiesta di integrazione della documentazione può operare solo in presenza di documenti incompleti. Pertanto, la documentazione indicata al punto 1 deve essere presentata all'atto della domanda.

3. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento (acconto)

La domanda deve contenere:

- a) la relazione illustrante il progetto realizzato;
- b) il quadro dettagliato delle spese sostenute;
- c) il timesheet del personale interno direttamente impegnato nelle attività del progetto;
- d) le locandine, i comunicati stampa e web, le relazioni, i registri presenze per le spese relative a incontri, l'elenco dei partecipanti, la documentazione fotografica, etc.;
- e) copia del materiale divulgativo diffuso;
- f) le fatture di spesa e i relativi giustificativi di pagamento;
- g) la documentazione comprovante l'esistenza e la corrispondenza dei prodotti e delle azioni previste nella domanda di aiuto;
- h) l'autodichiarazione relativa al cumulo aiuti.

4. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento (saldo)

La domanda deve contenere:

- a) la relazione finale del progetto con la descrizione delle attività svolte;
- b) il quadro dettagliato delle spese sostenute;

- c) le fatture di spesa e i relativi giustificativi di pagamento;
- d) la documentazione comprovante l'esistenza e la corrispondenza dei prodotti e delle azioni previste nella domanda di aiuto;
- e) il timesheet del personale interno direttamente impegnato nelle attività del progetto;
- f) le locandine, i comunicati stampa e web, le relazioni, i registri presenze per le spese relative a incontri, l'elenco dei partecipanti, la documentazione fotografica, etc.;
- g) copia del materiale divulgativo diffuso;
- h) l'autodichiarazione relativa al cumulo aiuti.

Allegato II - Ragionevolezza dei costi

Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria ogni richiedente che intende avanzare una richiesta di aiuto pubblico è tenuto a individuare una spesa congrua e ragionevole.

La verifica della congruità e della ragionevolezza della spesa proposta sarà effettuata in conformità alle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e tenuto conto di quanto di seguito indicato, nelle more delle nuove linee guida CSR 23-27.

1. Spese tecniche generali

Le spese tecniche generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono riconosciute, al fine della ragionevolezza della spesa, nel limite dei tassi forfettari massimi stabiliti. Le spese tecniche generali sono rappresentate da onorari di professionisti o consulenti. Le spese tecniche generali devono essere rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi alle attività oggetto di finanziamento.

L'aliquota per determinare la ragionevolezza delle spese generali è del 2%. Le stesse devono essere richieste dal beneficiario attraverso 3 preventivi, comparabili fra di loro e competitivi rispetto ai prezzi effettivamente praticati sul mercato. Tale richiesta segue le procedure indicate nella nota ADG la quale indica le nuove procedure per la richiesta dei preventivi e l'utilizzo dell'applicazione “gestione preventivi per domanda di sostegno”.

2. Spese di coordinamento

Le spese di coordinamento sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono riconosciute, al fine della ragionevolezza della spesa, nella misura del 4% e possono riguardare spese di personale interno al soggetto richiedente.

3. Costi unitari massimi

Nell'ambito delle spese per la realizzazione di seminari, incontri, workshop sono riconosciuti i seguenti costi unitari massimi:

Tipologia di spesa	Costo unitario	Costo per evento
relatore	300 euro	3.000 euro
interprete	600 euro	1.800 euro

Nell'ambito delle spese per organizzazione e partecipazione a fiere e mostre sono riconosciuti i seguenti costi unitari massimi relativi a ciascun addetto (nella misura massima di 3):

Tipologia di spesa	Costo unitario
indennità chilometrica	0,53
vitto/giorno	70 euro
pernottamento/giorno	120 euro

Allegato III Dichiarazione sostitutiva

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a

_____ nato/a a _____
_____ Prov. (____) il _____
_____ residente a _____ Prov. (____) in
Via/Loc./Fraz. _____ n. _____ domiciliato a _____
Prov. (____) in Via/Loc./Fraz. _____ n° _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000)

- a) di avere cittadinanza italiana oppure in uno stato degli stati membri della U.E., o status equiparato;
- b) di essere titolare di partita I.V.A.;
- c) di avere fra i propri associati anche aziende regionali che producono il prodotto per il quale si chiede il sostegno; l'ammontare di quest'ultimo sarà calcolato in relazione alla rappresentatività in termini di numero di aziende regionali;
- d) di aver preso visione del bando e di impegnarsi a rispettare le regole ivi contenute;
- e) che il progetto promozionale non concerne attività mirate alla promozione di marchi commerciali, pertanto non riguarda prodotti agricoli di una o più imprese determinate;
- f) di impegnarsi a recare sul materiale informativo, promozionale e pubblicitario il logo comunitario previsto dai regolamenti dei diversi regimi di qualità compatibili con il sostegno conforme alla normativa unionale e nazionale pertinente;
- g) di impegnarsi ad assicurare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, di cui all'articolo 5 del Regolamento UE 2022/129 e relativo allegato II;
- h) di non fruire di altri contributi comunitari, nazionali o regionali erogati allo stesso scopo e per lo stesso periodo di riferimento;
- i) di sostenere/non sostenere (cancellare la dicitura che non interessa) realmente e definitivamente il costo dell'IVA (allegare dichiarazione);
- j) di raggiungere un punteggio pari a _____ con riferimento ai criteri di selezione;
- k) di essere a conoscenza che dovrà presentare la domanda di pagamento entro ventiquattro mesi dalla concessione dell'aiuto, fatte salve eventuale proroghe concesse;
- l) di non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 c.p. o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione nonché di non aver riportato condanne ai sensi

dell'art.2 co.1 della legge del 23.12.1986 n.898 modificato dall'art.73 della Legge del 19.02.1992 n.142;

- m) di non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs.231/2001;
- n) di non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- o) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti;

(Luogo e data)

Il dichiarante

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta

Articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Allegato A - Riferimenti normativi

Normativa europea

i seguenti regolamenti europei del Parlamento europeo e del Consiglio, che costituiscono l'architettura giuridica della Politica agricola comune 2023-2027 (PAC 23/27), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 6 dicembre 2021:

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

il pacchetto regolamentare attuativo dei suddetti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, composto da atti delegati e di esecuzione della Commissione europea in virtù degli articoli 290 e 291 TFUE, con particolare riferimento ai seguenti regolamenti:

- Regolamento delegato 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- Regolamento di esecuzione 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 5 presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato 2022/648 del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;
- Regolamento delegato 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di

gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- Regolamento di esecuzione 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione 2022/1475 del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

Ulteriore normativa europea a carattere generale:

- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
- Regolamento delegato 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation GDPR);
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio e ss.mm.ii..
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e s.m.i..
- Regolamento di esecuzione (CE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006;
- Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.

Normativa nazionale

- Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/27, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con decisione di esecuzione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 – Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).
- D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”.
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676 “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).
- D.lgs 7 marzo 2005. n. 82 -. Codice dell'amministrazione digitale.
- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 - “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.
- Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall'art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052.
- Legge 6 aprile 2007, n. 46 - “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”.
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante Approvazione delle linee guida per lo Sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale.
- D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”.
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
- D.lgs 30 dicembre 2010 n. 235 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69.
- D.P.C.M. 22-7-2011 n. 267 Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
- D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

- D.lgs 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- D.M. del 12 Gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014- 2022 - articolo 3 Fascicolo aziendale e articolo 9 piano culturale aziendale.
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” in vigore dal 1° gennaio 2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017. Art.1 comma 1142: “Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018”.
- Legge 1° dicembre 2018, n. 132 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” in vigore dal 4 dicembre 2018, ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall'art. 1, comma 1142 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120.
- Decreto 1° marzo 2021, n. 99707 Attuazione delle misure nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
- D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.
- Decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune parzialmente attuato con il DM n. 263980 del 22 maggio 2023, nonché integrato dal decreto legislativo n. 188 del 23 novembre 2023;
- D.M del 23 dicembre 2022, n. 660087 recante Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.
- Decreto interministeriale del 28 dicembre 2022 recante “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116”.
- D.M del 9 marzo 2023, n. 0147384 recante disposizioni del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.
- Decreto MASAF del 30 marzo 2023 n. 0185145: Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità

alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”.

- Decreto MASAF del 4 agosto 2023 n. 410739: Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.
- Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n. 410727: Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116;
- Decreto MASAF del 27 settembre 2023 n.0525680 Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa.
- Decreto MASAF del 06 ottobre 2023 n.0550630 Approvazione delle linee guida per l’individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo.
- Decreto MASAF del 26 febbraio 2024 n.0093348 Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;
- Decreto MASAF del 28 giugno 2024 n. 0289235 Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2024.

Circolari attuative di AGEA Organismo di coordinamento e AGEA Organismo pagatore

- Delibera AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) Adozione del Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA “Legge 18 giugno 2009, n. 69”.
- Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 Obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.
- Circolare AGEA ACIU.2015. 141 del 20 marzo 2015 Riforma PAC – D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione PAC 2014-2020 - Piano di coltivazione.
- Istruzioni operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - Riforma PAC – integrazione alla Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 - Piano di coltivazione.
- Circolare AGEA 2016.16382 del 7 luglio 2016 Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.
- Istruzioni Operative n. 3 Prot. N. ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018 – Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. – Procedura per la verifica antimafia.
- Circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 – Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. N. 9638 del 2 febbraio 2018 – Nota integrativa alla circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. N. 43049 del 14 maggio 2019 – Procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. N. 76178 del 3 ottobre 2019 – procedura per l’acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.

- Circolare AGEA prot. N. 12575 del 17 febbraio 2020 – Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. N. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l’acquisizione della documentazione antimafia.
- Istruzioni operative OP AGEA n. 9 del 20 febbraio 2020 - D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015 – Fascicolo aziendale.
- Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti.
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21.
- Nota AGEA prot. ORPUM 3767 del 20 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA.2022.2014 del 21 marzo 2022 Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale.
- Circolare AGEA prot. N. 12874 del 22 febbraio 2023 – Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.
- Circolare AGEA Coordinamento prot. N. 67143 del 12/09/2023 – Disciplina relativa al fascicolo aziendale.
- Circolare AGEA ORPUM – istruzioni operative n. 90 del 03/10/2023 – Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2023 – 2027.
- Circolare AGEA Coordinamento prot. N. 81268 del 02/11/2023 – Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023.

Normativa regionale

- Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/27 (CSR 23/27) del Piano Strategico della PAC 2023/27, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2184/XVI in data 22 marzo 2023.
- Delibera di Giunta Regionale n. 814 del 24/07/2023, recante “Recepimento, con integrazioni, del decreto ministeriale n. 147385/2023, recante disciplina del regime della Condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115”, come aggiornata con DGR n. 1150 del 23/09/2024.
- Delibera di Giunta Regionale n. 1167 del 16/10/2023, recante “Approvazione delle deroghe regionali in attuazione del DM 23 dicembre 2022 n. 0660087 e dell’avvio di un percorso istituzionale con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) volto alla definizione e approvazione di uno schedario regionale dei prati permanenti”.
- Provvedimento dirigenziale n. 7112 del 23/11/2023, recante “Approvazione della struttura di base del piano di gestione dei pascoli funzionale all’attuazione degli interventi SRA08 “gestione prati e pascoli permanenti” e SRA29 “agricoltura biologica” del Complemento regionale di Sviluppo Rurale 2023/2027 della Valle d’Aosta (CSR 23/27)”.

ANNAIS PICCOT

BILANCIO FINANZE E POLITICHE CREDITIZIE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 25/02/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO